



COMUNE DI CIMBERGO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ORDINARIA** in prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

L'anno duemila**VENTI**, addì **DODICI** del mese di **GIUGNO (12.06.2020)** alle ore **VENTI**, minuti **TRENTA (20:30)**, nella sala consiliare presso il Municipio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione **ordinaria**, Seduta pubblica, di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

POLONIOLI	GIOV BATTISTA	Sindaco
ZANOTTI	DARIO	Consigliere
POLONIOLI	GIAN ANDREA	Consigliere
RICALDI	PIER DANILO	Consigliere
POLONIOLI	GIUSEPPE	Consigliere
POLONIOLI	LUCA	Consigliere
DE MARIE	MICHELA	Consigliere
POLONIOLI	LUCIA	Consigliere
BOSELLI	GIAN LUIGI	Consigliere
FIOLETTI	FABRIZIO GUGLIELMO	Consigliere
CHIARI	CLAUDIO	Consigliere

Totali

Presenti	Assenti
SI	SI
SI	SI
SI	
09	2

Assiste l'adunanza il Segretario dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POLONIOLI Giov Battista, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

Prende la parola il Sindaco informando i consiglieri che a seguito delle modifiche normative avvenute nel corso della stesura del bilancio 2020-2022 ed approvato nella seduta di giunta del 28 febbraio 2020 ci sono state alcune modifiche relative ai tributi comunali.

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale, responsabile del servizio tributi, il quale, in merito a quanto indicato nella nota di aggiornamento al DUP e al BILANCIO, relativamente alla TARI, specifica quanto segue:

TARI: preso atto dell'emergenza covid 19 che ha rallentato i procedimenti amministrativi e per permettere agli uffici di meglio organizzarsi in merito alla predisposizione del ruolo TARI, si ritiene opportuno modificare le date di scadenza previste nella nota di aggiornamento al DUP per l'anno 2020 come di seguito indicato:

1° rata : 31 luglio 2020;
2° rata : 30 novembre 2020;
rata unica 31 luglio 2020;
anziché:
1° rata : 16 luglio 2020;
2° rata : 16 novembre 2020;
rata unica 16 luglio 2020;

Interviene il Sindaco comunicando che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiama in particolare:

- i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10.04.2014, il quale all'articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Comunica che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- Che con la citata deliberazione n.443/2019 dell'ARERA definisce all'art. 6 la procedura di approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:
 - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, incoerenza con gli obiettivi definiti;

- c) ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) Fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Rilevato che la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

Preso dunque atto che l'art.57, c.1, lett.b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, introducendo il comma 683-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Considerato che IFEL, in una nota dello scorso mese di novembre, ha chiarito a tale proposito che: "I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori.

Pertanto, gli enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF".

Interviene il consigliere di minoranza Boselli Gian Luigi sostenendo che i servizi forniti dall'Ente tra cui quello relativo al servizio di igiene urbana devono trovare adeguata copertura nelle tariffe suddivise in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Ciò premesso il consigliere chiede chiarimenti sulla percentuale di evasione della tassa rifiuti ed in particolare quanti sono i soggetti passivi che non pagano la tassa.

Replica il Sindaco sostenendo che il fenomeno dell'evasione sul territorio comunale è abbastanza contenuto (**verificare se corretto**) e che la situazione dei soggetti morosi è monitorata costantemente dagli uffici comunali, i quali operano i controlli e le verifiche andando a ritroso di cinque anni.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi del Segretario Comunale e del consigliere di minoranza Boselli Gian Luigi

PREMESSO che:

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito con decorrenza 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 06/06/2015, è stato approvato il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 06/03/2019 è stato approvato il piano finanziario per la gestione del servizio di igiene ambientale per l'annualità 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 06/03/2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2019;

VISTO il comma 738, dell'art. 1. della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), che recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"

CONSIDERATO:

- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 in base al quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- l'art. 1, comma 650, della legge 147/2013 secondo cui la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 651, della legge 147/2013 che prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- l'art. 1, comma 653, della legge 147/2013 che richiama, nella determinazione dei costi, il riferimento alle risultanze dei fabbisogni standard;
- l'art. 1, comma 654, della legge 147/2013 che stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 57-bis, comma 1, lettera a), del 124/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) che estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, prevedendo che l'estensione della facoltà è stabilita "fino a diversa regolamentazione" disposta da ARERA;

VISTA la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 con cui l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimenti dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MRT) da applicarsi dal 1 gennaio 2020;

PRESO ATTO che con nota 31.01.2020 è stato richiesto alla Società Valle Camonica Servizi s.r.l. che si occupa, in base al contratto sottoscritto della gestione del servizio di igiene urbana, di predisporre il piano finanziario 2020 per i servizi di propria competenza in conformità alle nuove prescrizioni dettate da ARERA e che al momento non risulta ancora pervenuto alcun dato;

VISTO l'art. 57 bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, così come convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che prevede quanto segue: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

VISTA, altresì, la nota IFEL del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020";

VISTA, altresì, la nota IFEL del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020";

Richiamato l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia) con particolare riferimento ai commi di seguito illustrati:

- comma 4 "Il termine di determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020";

- comma 5 "I comuni, possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RITENUTO, pertanto, di confermare in via provvisoria per l'anno 2020 l'assetto delle tariffe 2019, in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente, una volta disponibile il nuovo PEF, sull'articolazione tariffaria 2020, la modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 28, comma 2, del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti il Consiglio comunale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente il numero e la scadenza delle rate di versamento TARI;

RICHIAMATO l'art. 15-bis del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione dei versamenti dei tributi comunali (ad eccezione dell'imposta di soggiorno, dell'addizionale comunale all'IRPEF e dell'IMU) alle tariffe dell'anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1 dicembre e l'applicazione delle tariffe aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1 dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno sul sito del MEF- dipartimento delle finanze, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il TUEL D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

ACQUISITO ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 6, astenuti 3 (consiglieri Boselli Gian Luigi, Fioletti Fabrizio Guglielmo e Chiari Claudio) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n.147/2013 e dell'articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, confermando l'impianto tariffario dell'anno 2019, pur in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA e riservandosi di intervenire successivamente, come previsto dall'art.57, c.1, lett.b), D.L. n.124/2019, sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF;
2. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, primo comma, lettera e) del D.lgs. 267/2000;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
4. di dare atto dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'art. 49 e 151 , 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto;
6. Di dichiarare infine, con voti favorevoli n. 9, astenuti e contrari nessuno, su n. 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente

f.to Polonioli Gion Battista

Il Consigliere Anziano

f.to Polonioli Gian Andrea



Il Segretario

f.to dott. Paolo Scelli

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 30 LUG. 2020
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.cimbergo.bs.it in
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, _____.



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Paolo Scelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione
(art. 134 del TUEL)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addi, 30 LUG. 2020



Il Segretario Comunale

f.to dott. Paolo Scelli